

Testo aggiornato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 240/2017 del 15 dicembre 2017

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità e principi generali

TITOLO II - INDIRIZZO E CONTROLLO Art. 2 Organi dell'Agenzia

TITOLO III - PROCESSI DECISIONALI Art. 3 Modello organizzativo e procedure

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO

Art. 4 Aree funzionali

Art. 5 Articolazione della struttura

Art. 6 Macro-organizzazione

Art. 7 Micro-organizzazione

Art. 8 Organigramma

Art. 9 Principi di responsabilità

Art.10 Responsabili di programma

Art. 11 Responsabili di progetto

Art. 12 Altri incarichi

Art. 13 Personale presso soggetti terzi

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 Entrata in vigore



Testo aggiornato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 240/2017 del 15 dicembre 2017

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e principi generali

Il presente Regolamento ispirato ai principi di cui all'Art. 13 dello Statuto:

- a) definisce e disciplina le modalità applicative delle migliori pratiche amministrative promuovendo la semplificazione amministrativa;
- b) ottimizza l'utilizzo delle risorse tecniche e gestionali, favorendo la pianificazione delle risorse stesse in funzione dei carichi di lavoro minimizzando la possibilità di duplicazioni o carenze e favorendo lo scambio interdisciplinare;
- c) definisce il piano generale della struttura organizzativa di staff e operativa.

Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui:

- allo Statuto dell'Agenzia;
- alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- al D.Lgs n. 218 del 25/11/2016 sulla "Semplificazione degli enti pubblici di ricerca".

L'Agenzia recepisce altresì in questo documento la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori (205/251/CE) per i tecnologi e ricercatori.

TITOLO II INDIRIZZO E CONTROLLO

Art. 2 Organi dell'Agenzia

- 1 Sono Organi dell'Agenzia:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Consiglio tecnico-scientifico, con funzioni consultive;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
- 2 Le funzioni degli Organi sono indicate nel Titolo II dello Statuto dell'Agenzia. Gli organi nell'esercizio delle loro funzioni sono supportarti dall'esecutivo dell'Agenzia.

TITOLO III PROCESSI DECISIONALI

Art. 3 Modello organizzativo e procedure

1 Con riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di



Testo aggiornato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 240/2017 del 15 dicembre 2017

separazione tra funzione di indirizzo e controllo da un lato e gestione e attuazione dall'altro, al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e all'art. 13 dello Statuto, la direzione strategica, politica e di indirizzo è assicurata dagli Organi, segnatamente, Presidente e Consiglio di amministrazione, mentre l'attività gestionale è assicurata dal Direttore generale.

- 2 Per ciascuno dei processi decisionali rilevanti, l'Agenzia si dota di manuali di processo, con relative procedure e modulistica, messi a disposizione sulla rete di Agenzia, che sono oggetto di formazione continua per il personale e di cui è costantemente curato l'aggiornamento.
- L'azione dell'Agenzia è improntata alla responsabilizzazione ed autonomia del personale, rapportate all'ambito dei ruoli e dei livelli di ciascuno, attraverso un utilizzo diffuso dell'istituto della delega di funzioni. A tale scopo la struttura, articolata nei vari livelli di seguito descritti, è tenuta ad attuare gli obiettivi stabiliti nel PTA e nel Piano della performance attraverso il concepimento di piani attuativi articolati su programmi e progetti, in base alla struttura della Macro-organizzazione, proiettati sul triennio e aggiornati annualmente.
- 4 La semplificazione amministrativa si raggiunge attraverso un utilizzo intensivo di processi e procedure automatizzate finalizzato all'eliminazione completa della documentazione cartacea.
- 5 I flussi decisionali debbono prevedere coinvolgimenti di strutture che apportano valore aggiunto all'iter procedimentale con l'obiettivo di evitare interventi di routine e duplicazioni di attività.

TITOLO IV FUNZIONAMENTO

Art. 4 Aree funzionali

La struttura organizzativa dell'Agenzia Spaziale Italiana è ordinata in due macro-aree funzionali:

- Area delle Strategie, funzionalmente dipendente dalla Presidenza, comprendente quelle unità organizzative incaricate di funzioni connesse alla definizione delle linee strategiche dell'Ente, ai rapporti con le Istituzioni, alle relazioni internazionali, al funzionamento dei suoi organi e alle relazioni esterne, ai rapporti con gli organi di controllo;
- Area dell'Esecutivo, funzionalmente dipendente dalla Direzione Generale, che comprende quelle unità organizzative incaricate dell'esecuzione delle strategie dell'Ente e dei servizi connessi al suo funzionamento curando la gestione tecnico-amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ente.

Art. 5 Articolazione della struttura

1 L'organizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana è articolata in strutture disposte su



Testo aggiornato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 240/2017 del 15 dicembre 2017

differenti livelli gestionali e gerarchici:

- Centro di Responsabilità di Primo livello proprio del Direttore Generale;
- Centri di Responsabilità o strutture di Secondo Livello, affidati di norma a Dirigenti Amministrativi di prima fascia, a Dirigenti di Ricerca e a Dirigenti Tecnologi per il Settore Tecnico che riportano direttamente alla Presidenza o alla Direzione Generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del D.P.R. 171/1991;
- Centri di Responsabilità o strutture di Terzo Livello, affidati a Primo Ricercatore/Ricercatore o Primo Tecnologo/Tecnologo o Dirigente Amministrativo di seconda fascia, che riportano a strutture di Primo Livello o alla Presidenza o alla Direzione Generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del D.P.R. 171/1991;
- Centri di Responsabilità o strutture di Quarto Livello, tipicamente di tipo operativo ed esecutivo, che riportano ai livelli superiori di Secondo o Terzo Livello.
- 2 Le strutture territoriali (Centri Operativi e Basi dell'Agenzia Spaziale Italiana) sono equiparate a strutture di Secondo o Terzo Livello.
- 3 Le strutture relative a progetti /ricerche costituite presso soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali sono equiparabili a strutture di Terzo Livello.
- 4 I centri di responsabilità di primo, secondo e terzo livello sono responsabili della gestione delle risorse umane, finanziarie e materiali a loro assegnate, secondo le rispettive competenze.
- 5 In Annesso I sono riportate le corrispondenze fra i livelli, i centri di responsabilità ed i profili professionali. Tale annesso costituisce documento di riferimento del presente regolamento e, come tale, può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Macro-organizzazione

- 1 La configurazione organizzativa di Secondo e Terzo livello (Macro-organizzazione) viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
- 2 Ad ogni struttura organizzativa prevista nella Macro-organizzazione corrisponde una declaratoria delle funzioni assegnate.
- 3 La Macro-organizzazione prevede anche le strutture di controllo.
- 4 L'articolazione della Macro-organizzazione risponde al criterio di riferimento a grandi aree di materie omogenee, ovvero di progetti, individuati in relazione alle finalità dell'Ente ed ai settori di intervento.

Art. 7 Micro-organizzazione

Il Direttore Generale può disporre l'ulteriore articolazione delle strutture di Secondo e Terzo Livello in strutture di Quarto Livello.



Testo aggiornato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 240/2017 del 15 dicembre 2017

2 Ad ogni struttura organizzativa di Quarto Livello introdotta corrisponde una declaratoria delle funzioni assegnate.

Art. 8 Organigramma

- Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Presidente, l'assegnazione degli incarichi ai responsabili delle strutture di Secondo Livello e di Terzo Livello nel caso del Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia.
 - Il Direttore Generale assegna gli incarichi ai Responsabili delle strutture di Terzo Livello. Il Direttore Generale assegna gli incarichi ai Responsabili delle strutture di Quarto Livello, sentiti i responsabili delle strutture di Primo e Secondo livello pertinenti.
- 2 Gli incarichi vengono assegnati in seguito alla valutazione della competenza e capacità di ricoprire la funzione, tenendo conto dei criteri di rotazione negli incarichi di struttura.
- 3 Gli incarichi di cui ai successivi Artt. 9 e 10 vengono assegnati in seguito alla valutazione della competenza e capacità di ricoprire la funzione.

Art. 9 Principi di responsabilità

- 1 In relazione alla configurazione organizzativa di cui all'Art. 6 del presente Regolamento, il Responsabile della struttura di Secondo Livello e di Terzo Livello è Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 o Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i procedimenti afferenti al mandato della relativa struttura.
- 2 Su proposta motivata del Responsabile della struttura di Secondo Livello o di Terzo Livello, le funzioni di Responsabile del Procedimento o di Responsabile Unico del Procedimento possono essere delegate, con provvedimento del Direttore Generale, o del Dirigente Amministrativo di afferenza, ad altro personale qualificato dell'Agenzia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- Il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi, per la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, di un Responsabile Tecnico incaricato del ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 4 In caso di appalti di lavori, il Responsabile Unico del procedimento sarà affiancato da un Direttore dei lavori nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 5 Il Direttore dell'esecuzione del contratto e il Direttore dei lavori sono nominati dal Direttore Generale o dal Dirigente Amministrativo di afferenza.

Art. 10 Responsabili di programma

1 Per il controllo e l'attuazione di programmi (attività finalizzate di tipo complesso che possono coinvolgere più progetti) il Direttore Generale può incaricare personale qualificato, con la denominazione di Responsabile di programma (o Capo programma, o



Testo aggiornato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 240/2017 del 15 dicembre 2017

Program Manager).

Il Responsabile di programma può avvalersi di figure professionali funzionali alle attività programmatiche, senza averne la responsabilità gerarchica.

Art. 11 Responsabili di progetto

- Per il controllo e l'attuazione di progetti (attività finalizzate a un obiettivo specifico di cui sono specificati tempi e costi) il Direttore Generale può incaricare personale qualificato, con la denominazione di Responsabile di progetto (o Capo progetto, o Project Manager).
- 2 Il Responsabile di progetto può avvalersi di figure professionali funzionali alle attività progettuali, senza averne la responsabilità gerarchica.

Art. 12 Altri incarichi

Il Direttore Generale può attribuire al personale dell'Agenzia altri incarichi a carattere temporaneo per lo svolgimento di compiti specifici.

Art. 13 Personale presso soggetti terzi

L'istituzione o la delocalizzazione di unità di progetto/ricerca, per singoli progetti a tempo definito, costituite da uno o più dipendenti dell'Agenzia in posizione di distacco o comunque assegnato presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, avviene in conformità all'Art. 13, comma 5, dello Statuto, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare i diritti e gli obblighi delle Parti tra cui l'oggetto, la durata, la modalità di svolgimento del progetto, le risorse umane coinvolte con relativo trattamento economico, secondo quanto stabilito dal CCNL e dal Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i..

Tutte le risorse finanziarie assegnate dall'ASI all'unita di ricerca presso terzi, sia quelle assegnate ad ASI per le finalità dell'unita di ricerca presso terzi restano parte integrante del bilancio dell'ASI.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 218/2016, è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero vigilante ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito Web dell'Agenzia Spaziale Italiana.



Testo aggiornato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 240/2017 del 15 dicembre 2017

ANNESSO I CORRISPONDENZA TRA LIVELLI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PROFILI

LIVELLI DI RESPONSABILITÀ	CENTRI DI RESPONSABILITÀ	PROFILI
PRIMO	DIRETTORE GENERALE	N.A.
SECONDO	SETTORI TECNICI O COORDINAMENTI UFFICI DIRIGENZIALI DI I FASCIA	DIRIGENTE TECNOLOGO DIRIGENTE DI RICERCA DIRIGENTE AMMINISTRATIVO I FASCIA
TERZO	UNITÀ/UFFICI DIRIGENZIALI II FASCIA	TECNOLOGO (LIVELLI I, II)* RICERCATORE (LIVELLI I, II)* DIRIGENTE AMMINISTRATIVO II FASCIA
QUARTO	UFFICI NON DIRIGENZIALI	IDENTIFICATI SULLA SCORTA DEL VIGENTE CCNL*

^{*}I profili identificati per il Terzo e Quarto Livello di Responsabilità potranno essere integrati da altri profili presenti nell'Ente sulla base delle necessità/disponibilità di carattere organizzativo.